

ZES – Zone Economiche Speciali

La proliferazione delle Zone economiche speciali di oggi è figlia delle prime create negli anni trenta negli Stati Uniti, seguite poi da quelle create in Irlanda nel 1959. La prima zona economica speciale creata in Cina fu a Shenzhen nel 1979. Si calcola che dopo circa 25 anni dalla sua creazione, nella ZES cinese di Shenzhen gli scambi commerciali siano cresciuti circa di 17 volte con un aumento del volume con il commercio estero fino al valore di circa 443 miliardi di dollari e una crescita annua del PIL dell'area intorno al 8,9%.

Nel 2020 sono circa 130 i paesi che hanno attivato ZES con circa 4.300 aree con un particolare sviluppo in Asia, nel Pacifico e nelle Americhe.

Va rilevato che, la Cina è molto attiva e collabora con molti paesi africani nel creare nuove ZES.

In Cina le ZES (Zone economiche speciali) sono Regioni geografiche nelle quali, per attrarre investimenti stranieri con incentivi doganali e fiscali e con finanziamenti alle attività, vige una legislazione economica differente da quella della nazione alla quale appartengono.

I vantaggi previsti in queste zone speciali possono essere di vario tipo:

- regime fiscale di vantaggio, che contempla l'abbattimento totale della tassazione su alcune tipologie di imprese;
- procedure amministrative semplificate;
- possibilità di rimpatrio agevolate di investimenti e profitti;
- dazi ridotti su importazioni, esenzione su tasse per esportazione;
- canoni di concessione agevolati.

Il termine zona economica speciale può includere:

Zone di libero scambio (FTZ)

Porto franco (EPZ)

Zone franche / Zone economiche libere (FZ / FEZ)

Parchi industriali / proprietà industriali (IE)

Porti liberi

Parchi logistici vincolati (BLP)

Zone di impresa urbana

L'Ocse (OECD, 2009) ha identificato quattro diversi tipi di zone economiche speciali:

- ci sono le "zone di libero scambio" (free trade zone), presso i porti e gli aeroporti, che offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all'import o all'export di quei beni che vengono riesportati;
- ci sono le "export processing zone", che agevolano sì la riesportazione dei beni, ma solo di quelli

che, venendo lavorati in loco, assumono un significativo valore aggiunto;

- ci sono le “zone economiche speciali vere e proprie”, che offrono appunto un pacchetto variegato

di incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative alle imprese che stabiliscono lì la propria sede;

- ci sono le “zone speciali industriali”, che limitano le agevolazioni a un settore specifico (spesso si tratta del tessile, oppure dell'Ict) per il quale costruiscono anche infrastrutture ad hoc.

In Europa le ZES censite sono circa 90.

La concessione di aiuti alle aree ZES, secondo le normative vigenti sono per:

- la creazione di un nuovo stabilimento o per l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- per la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima;
- per un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

La normativa, inoltre prevede che il richiedente deve contribuire con fondi propri per almeno il 25% dei costi ammissibili dell'investimento.

Occorre fare chiarezza sulla distinzione esistente tra zona franca e zona speciale.

La Zona franca riguarda solo il regime doganale, e quindi le dogane, i dazi, la tassazione doganale, mentre la Zona economica speciale ha un regime di benefici fiscali.

i vantaggi della Zona franca sono:

- sospensione del pagamento dei dazi doganali
- sospensione del pagamento dell'Iva.
- le merci possono restare a tempo indeterminato con il regime di sospensione».
- possono essere effettuate attività di lavorazione sulle merci, confezionamento leggero, pulitura, e, con delle autorizzazioni, si possono anche svolgere attività di trasformazione e manipolazione ai fini dell'import-export

Va citata la Zona Franca del porto di Taranto che ha visto il via libera dell'agenzia delle Dogane, con le motivazioni che tale zona franca può «Incentivare il recupero delle potenzialità nell'area portuale e sostenere l'occupazione»:

La zona franca di Taranto è stata inserita nella legge di Bilancio 2020, per cui per essa si apre ora una seconda fase (per il porto e l'economia di Taranto) che punta sul rilancio dello scalo, tra nuove infrastrutture e riavvio del traffico container.

La storia e i riferimenti normativi in Italia

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono state introdotte in Italia nel 2017, attraverso il decreto-legge n° 91 del 20 giugno 2017, convertito nella legge n° 123 del 3 agosto 2017.

“per **ZES** si intende una **zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata**, situata entro i confini dello Stato, costituita **anche da aree non territorialmente adiacenti** **purché presentino un nesso economico funzionale**, e che **comprenda almeno un'area portuale** con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”.

L'istituzione delle ZES è demandata agli articoli 4 e 5 del Decreto.

L'istituzione di una ZES, (art. 4 comma 1), porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

All'art. 4 comma 2 viene specificato che per Zona Economica Speciale si intende:

- a) una zona geograficamente delimitata e identificata, all'interno dei confini statali;
- b) può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale con il porto;
- c) deve comprendere un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

L'art. 4 comma 4 prevede che, quanto alla **richiesta di istituzione delle singole Zone economiche speciali** si prevede che siano le **regioni meno sviluppate e in transizione**, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare domanda per l'istituzione.

In Italia le regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) sono le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania.

Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise”.

L'art. 4 comma 5 prevede, invece, che **la proposta** debba essere accompagnata da un **piano di sviluppo strategico**, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal regolamento di attuazione recentemente approvato. La regione formula la proposta specificando le caratteristiche dell'area identificata.

Il Regolamento recante l'istituzione di Zone Economiche Speciali è contenuto nel DPCM del 25 gennaio 2018.

Il decreto-legge n° 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n° 12 dell'11 febbraio 2019, comprende due misure che riguardano le ZES.

- le imprese potranno sospendere l'IVA e i dazi doganali per le merci che saranno stoccate all'interno di suddette aree.
- la riduzione di un terzo dei termini per alcuni procedimenti amministrativi: ambientali, autorizzazioni paesaggistiche, in materia edilizia, concessioni demaniali portuali. È previsto, inoltre, il dimezzamento dei tempi per autorizzazioni, licenze, permessi o concessioni che richiedono pareri, intese, e concerti di competenza di più Amministrazioni.

Il decreto-legge n° 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n° 58 del 28 giugno 2019, prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione per gli anni 2019-2020-2021 (50mln per il 2019, 150mln per il 2020, 100mln per il 2021). Ciò al fine di rendere maggiormente attrattivi gli investimenti nelle ZES, **prevedendo un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento, o fondi di fondi, o di altri veicoli previsti dalla normativa europea.**

Le ZES sono aree destinarie di specifiche agevolazioni fiscali

- credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro (aumentato nel 2021 a 100 milioni di euro)
- semplificazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica.
- Dal 2021 riduzione carico fiscale.

Le proposte di istituzione della Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate (con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea) o in transizione (con Pil pro capite tra il 75 e il 90% della media europea). Tali regioni possono presentare una sola proposta di istituzione della Zes nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

Lo scopo delle Zone economiche speciali, pertanto, è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti o l'insediamento di nuove

Quali sono le ZES attualmente attive

Le Zone Economiche Speciali attualmente attive sono sette, mentre sono in via di definizione le procedure per avviare anche la ZES Sardegna.

In rete sono reperibili i DPCM istitutivi delle stesse in PDF, il Piano di Sviluppo Strategico e Planimetrie (sul sito Regione).

Per alcune di esse si trovano anche le aree e cartografia in PDF, l'Elenco dei Comuni o delle loro porzioni (ZIP): particelle 1/3, particelle 2/3, particelle 3/3, particelle parzialmente incluse 1/2, particelle parzialmente incluse 2/2

- 1) ZES Abruzzo (22/07/2020)
- 2) ZES Calabria (Dpcm n. 21/5/2018),
- 3) ZES Campania (Dpcm n. 21/5/2018),

- 4) ZES Ionica interregionale Puglia-Basilicata (Dpcm n. 13/6/2019)
- 5) ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (Dpcm n. 5/9/2019).
- 6) ZES Sicilia Orientale (22/07/2020)
- 7) ZES Sicilia Occidentale 22/07/2020)

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ed in particolare, i commi 173-176 dell'articolo 1 prevedono **una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone economiche speciali, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa l'attività e per i sei periodi d'imposta successivi**

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno 10 anni
- b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all'interno della Zes.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES

Il credito imposta per gli investimenti nel SUD, poi esteso ai comuni del SISMA Centro Italia (articolo 18-quater del D.L. 8/2017) **e alle ZES** (articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017), è una misura di notevole appeal, in quanto agevola investimenti in impianti, macchinari e attrezzature afferenti a progetti di investimento iniziale e, in combinazione con il Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali applicabile alla generalità delle imprese (art. 1, commi 1051 ss. L.178/2020), assicura un beneficio sino al 95% del costo sostenuto.

In virtù delle proroghe previste dalla Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319 L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 171, L. 178/2020), sono agevolati gli investimenti effettuati:

- tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La dotazione finanziaria prevista per la proroga è pari a 1.053,9 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che va ad aggiungersi ai 617 milioni annui dal 2016 al 2020;
- tra il 7 aprile 2018 ed il 31 dicembre 2020, per il credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
- **a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022, per il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.**

Elevazione credito d'imposta per gli investimenti e estensione all'acquisto dei beni immobili nelle ZES

Ai sensi del Decreto Semplificazioni del 31 maggio 2021 n.77 (Articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), "In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla

quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, **per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il credito d'imposta é esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

L'articolo 57

- **ha rafforzato la portata incentivante del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nelle Zone Economiche Speciali (ZES)**, ossia l'agevolazione dedicata alle ZES basata sull'impianto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
- ha previsto che "In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, **per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- **Il credito d'imposta é esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti**, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.

Localizzazione impresa

Per comprendere i criteri per definire se le imprese possano rientrare nelle ZES per beneficiare delle varie agevolazioni, ci si deve rifare ai decreti e agli atti emanati dalle costituende ZES.

Il caso Campania zes Campania: Le nuove imprese e quelle già esistenti **che avviano un programma di investimenti nelle c.d. Zone Economiche Speciali possono beneficiare di incentivi speciali che si concretizzano attraverso strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.**

Atteso che la perimetrazione delle aree ZES, non è stata effettuata su supporto cartografico catastale, allo scopo di procedere alla puntuale individuazione degli impianti produttivi ricadenti in particelle catastali parzialmente incluse nella perimetrazione delle singole aree ZES, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con DD. n. 63 del 24 febbraio 2021, **ha definito i criteri univoci che consentono l'accesso ai benefici sopra indicati.**

In particolare, sono stati individuati i criteri della prevalenza di superficie (>50%) e l'interconnessione, nei seguenti casi:

- **l'investimento sia realizzato in impianti produttivi parzialmente, ma prevalentemente inclusi in area ZES;**
- **l'investimento sia realizzato in un complesso industriale unico, costituito da stabilimenti produttivi interconnessi, che si estenda prevalentemente (>50%) su una**

particella inclusa in area ZES e per la parte residua su una particella non inclusa in area ZES.

Le ZLS (Zone logistiche semplificate)

Un emendamento apportato alla Legge di Bilancio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, ha previsto **l'istituzione di aree portuali in cui le imprese potranno beneficiare di alcune procedure semplificate già concesse alle Zone Economiche Speciali.**

L'obiettivo della legge di bilancio, (all'art. 1, commi 61-65) **era permettere ai porti** che non potevano beneficiare delle Zone Economiche Speciali (previste dal d.l. 91 del 20 giugno 2017) **di godere delle procedure semplificate** previste dall'art. 5 (lettera a del comma 1) di tale decreto.

L'obiettivo della norma era di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui non si poteva applica il Decreto per il Mezzogiorno.

La norma sulle ZLS ha regolamentato la loro nascita, ponendo due condizioni

- che in ogni Regione non potrà sorgere più di una (Zona Logistica Semplificata ZLS)
- che la ZLS potrà nascere solo nelle Regioni che hanno almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE 1315/2013, oppure una Autorità di Sistema Portuale.

La durata delle stesse è stata fissata in sette anni, rinnovabile per altri sette e sarà adottata su proposta del ministero per la Coesione Territoriale in concerto con quello dei Trasporti.

Per la sua istituzione si richiamano e si applicano le procedure già previste per le Zone Economiche Speciali.

Alla fine l'istituzione delle ZES, non sembra aver portato nuovi regimi agevolativi, quanto piuttosto sembrano essere indirizzati gli strumenti nazionali (credito d'imposta con elevazione dell'investimento massimo ammissibile) e regionali esistenti (contratti di sviluppo, incentivi start up, etc.) nelle zone individuate, mettendo a sistema incentivi utili per i destinatari delle ZES e, recentemente, per le ZLS.

Arturo Denza

Dottore Commercialista

Revisore legale